

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.D., nato a (.....);

avverso la sentenza emessa il dalla Corte di appello di
.....;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale,
Dott. Tampieri Luca, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso;

udito il difensore della parte civile L.V.N., avv. A.F., che ha depositato
conclusioni scritte e nota spese, chiedendo di dichiarare inammissibile il
ricorso;

udito il difensore dell'imputato, avv. C.G., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di, con sentenza del, ha confermato la condanna di G.D. per i delitti di maltrattamenti e lesioni personali dolose aggravati, commessi in danno di L.V.N., pronunciata dal Tribunale di con sentenza del

2. Impugna la sentenza d'appello l'imputato, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi.

2.1. Difetto di motivazione - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), - in relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro non supportate da alcun riscontro.

La Corte di appello, nonostante la specifica deduzione nei motivi di gravame, avrebbe omesso di soffermarsi su aspetti decisivi ai fini della svalutazione di tali dichiarazioni, ovvero: a) sulle affermazioni della zia di costei, M.F., dalle quali emergerebbe che il comportamento della ragazza fosse peggiorato già prima di conoscere l'imputato; b) sulle aggressioni fisiche compiute dalla persona offesa ai danni dell'imputato; c) sul fatto che ella indossasse sempre i medesimi vestiti non per volontà di quest'ultimo, bensì perchè la propria madre le aveva impedito di accedere all'abitazione familiare; d) sul protrarsi della convivenza soprattutto per volontà di lei, avendo G. più volte tentato di allontanarla da casa; e) sulla circostanza per cui, in occasione di una delle aggressioni riferite, ella, anzichè chiamare le forze dell'ordine od i familiari, si sia limitata a postare l'immagine del proprio dito insanguinato su "Facebook".

2.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione - ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), - con riferimento all'art. 572 c.p..

La Corte avrebbe errato, e comunque non ha compiutamente assolto al proprio onere di motivazione, laddove è giunta a ritenere sussistente tale reato, nonostante: a) non vi fosse un rapporto di supremazia dell'imputato sulla querelante e le aggressioni fossero reciproche; b) non vi fosse, tra costoro, un rapporto di tipo familiare, mancando un comune progetto di vita.

3. Nel termine assegnato dall'art. 525 c.p.p., comma 4, ha depistato in cancelleria memoria scritta la difesa della parte civile, rappresentando la completezza e la coerenza logica dell'impugnata sentenza, e perciò chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente destituiti di fondamento.
2. Con il primo, si chiede alla Corte sostanzialmente una rivalutazione in fatto delle emergenze istruttorie.

2.1. In tema di sindacato del vizio della motivazione, però, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Ne consegue che non sono sindacabili in sede di legittimità, se non entro gli appena esposti limiti, la valutazione del giudice di merito circa eventuali contrasti testimoniali o la sua scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare

percepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Da tanto consegue, in particolare, che minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Soltanto l'esame del complesso probatorio, dunque, entro il quale ogni elemento sia contestualizzato, consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione, sì da poter condurre all'annullamento della sentenza solo quando, per effetto di tale verifica, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227).

2.2. Tanto premesso, non possono residuare dubbi sulla tenuta logica dell'impugnata sentenza.

Le circostanze evidenziate dalla difesa ricorrente rappresentano mere spigolature, tranquillamente conciliabili con i comportamenti maltrattanti dell'imputato, messi in luce dalle conformi sentenze di condanna, e, perciò, non idonee ad incidere sulla solidità logica dell'impianto motivazionale.

Il quale - giova ricordarlo - poggia non solamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ma anche su quelle di suoi parenti e di terzi estranei al nucleo familiare (S., G., C.), nonché su certificati medici, fotografie, messaggi "Facebook" e relazioni di servizio, redatte dagli operatori di polizia in occasione di vari interventi. Ond'è che completamente infondata si rivela la

doglianza relativa all'inattendibilità della persona offesa ed alla mancanza di riscontri alle sue accuse.

3. Anche il secondo motivo, come s'è anticipato, è del tutto infondato.

3.1. In tema di maltrattamenti in famiglia, l'art. 572 c.p., è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale (Sez. 6, n. 31121 del 18/03/2014, Rv. 261472). Ragione per cui il delitto è configurabile anche quando manchi una stabile convivenza e sussista, con la vittima degli abusi, un rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 255628.).

Con riferimento alla vicenda in esame, è sufficiente allora evidenziare che come emerge pacificamente dall'impugnata sentenza, incontrovertibile per questa parte - l'imputato e la parte civile, oltre ad avere intrattenuto una relazione sentimentale, hanno convissuto nella stessa abitazione per circa dieci mesi.

3.2. Quanto, poi, al diverso profilo dell'asserita reciprocità delle condotte aggressive, va anzitutto osservato che - stando alla narrativa della sentenza impugnata - esso non risulta essere stato dedotto in appello: sicchè, già solo per questo, il relativo motivo, per questa parte, si esporrebbe a censure di inammissibilità.

In ogni caso, tale doglianza non ha giuridico fondamento, in quanto, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di suo completo abbattimento, potendo consistere anche in un avvilito generale conseguente alle vessazioni patite, senza che sporadiche reazioni vitali ed

aggressive da parte della stessa possano escluderne lo stato di soggezione, a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, Rv. 274519).

4. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Da tanto consegue - ai sensi dell'art. 616, c.p.p. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in Euro.

5. A norma dell'art. 592 c.p.p., il ricorrente, in quanto integralmente soccombente, va altresì condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla costituita parte civile, le quali, essendo quest'ultima ammessa al patrocinio per i non abbienti, saranno liquidate dal giudice di merito che ha pronunciato la sentenza (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83, comma 2) e debbono essere pagate in favore dello Stato anticipatario (art. 110, comma 3, D.P.R. cit.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal giudice di merito, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

